

colare la base di Aviano, ceduta per accordo segreto nel 1955, attualmente in via di potenziamento in previsione di un ulteriore ampliamento delle sue missioni e responsabilità, sfugge quasi totalmente alle autorità italiane ed in particolare al controllo parlamentare;

le stesse disposizioni Nato in merito alla non perseguibilità dei militari stranieri da parte della magistratura italiana appaiono anacronistiche ed andrebbero rinegoziate dal Governo italiano con le autorità degli altri paesi dell'alleanza —:

se il piano di volo del velivolo EA-6B Prowler del Us Marines Corps decollato da Aviano sia stato comunicato alle autorità civili e militari italiane responsabili del controllo del traffico aereo;

se il Governo italiano intenda richiedere alle autorità degli Stati Uniti d'America di non avvalersi delle clausole sulla non perseguibilità dei militari Usa in Italia, consentendo alla magistratura italiana di indagare sui responsabili della strage;

per quale, motivo il Ministro della difesa non abbia adottato alcun provvedimento che vietasse il sorvolo a bassa quota delle zone abitate, nonostante gli allarmi provenienti dagli amministratori locali a seguito di incidenti specifici provocati da aerei militari in volo a bassa quota, identici nella dinamica a quello avvenuto in Val di Fiemme;

se non ritenga di dover protestare formalmente con le autorità degli Stati Uniti d'America per l'irresponsabile comportamento dei suoi piloti nella tragedia del Cermis;

se non ritenga di dover porre fine alla cessione di basi a forze armate straniere con atti in forma semplificata, consentendo finalmente al Parlamento di esercitare le proprie prerogative costituzionali di fatto sospese in questi decenni in merito a basi e truppe militari straniere sul nostro territorio;

se non ritenga di doversi costituire, anche davanti alle autorità giudiziarie statunitensi, come parte civile.

(2-00890) « Nardini, Marco Rizzo, Michelangeli ».

(9 febbraio 1998).

MUSSI, FOLENA, RUFFINO, OLIVIERI, SABATTINI, SCHMID, DI BISCEGLIE e RANIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1997 la comunità trentina è stata colpita da una tragedia che vede di nuovo interessata la funivia del Cermis a Cavalese, in Val di Fiemme; la grave sciagura ha provocato numerose vittime;

l'incidente è stato causato da un aereo militare degli Stati Uniti che proveniva dalla base Nato di Aviano, in provincia di Pordenone; il velivolo, modello EA-6B con a bordo quattro persone in missione d'addestramento qualificata, volava a volo radente sulla Val di Fiemme ed all'altezza dell'abitato di Cavalese ha tranciato il cavo portante della funivia del Cermis con conseguente caduta della cabina nel fondovalle;

la quota del cavo portante in quel punto non era superiore a circa duecento metri dal suolo;

nel giugno 1997 era già stata presentata l'interrogazione n. 5-11163, dell'onorevole Olivieri al Ministro della difesa, nella quale si evidenziava la necessità di intervenire urgentemente affinché i voli di aerei militari, che tra l'altro creano gravi disturbi acustici, non mettessero a rischio la vita degli abitanti delle vallate trentine —:

quale sia il motivo per cui il velivolo sorvolava a così bassa quota la Val di Fiemme;

chi abbia autorizzato il piano di volo e con quali scopi e motivazioni;

se non ritengano che la tragedia sia conseguente a gravi negligenze e chi siano i responsabili di tali gravi comportamenti;

quali iniziative intendano sviluppare e quali provvedimenti intendano adottare a favore delle vittime della tragedia;

se non reputino indispensabile istituire immediatamente una commissione d'inchiesta per appurare la dinamica dell'incidente e le conseguenti responsabilità. (3-01917)

(9 febbraio 1998).

STEFANI, GNAGA e FONTAN. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 febbraio 1998, intorno alle 15,30, un aereo militare statunitense modello EA-6B, partito dalla base militare di Aviano per una esercitazione, ha tranciato i cavi della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);

una cabina della funivia i cui cavi sono stati tranciati si è schiantata al suolo provocando numerose vittime mentre l'altra cabina dell'impianto è rimasta sospesa nel vuoto;

l'aereo con quattro militari a bordo è riuscito, nonostante i danni subiti alla fusoliera, a rientrare alla base militare di Aviano —:

se non ritenga opportuno, in tempi brevi, accertare di chi siano le reali responsabilità di questo disastro, anche in considerazione del fatto che già in passato si sono verificati incidenti simili;

se, altresì, non si ritenga opportuno impedire esercitazioni militari in zone dove può essere messa a repentaglio la sicurezza dei cittadini. (3-01918)

(9 febbraio 1998).

GNAGA, BAMPO, RIZZI, TERZI e FONTAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 3 febbraio 1998 un jet militare americano, in missione d'addestramento in Val di Fiemme, ha tranciato con la coda i cavi della funivia del monte Cermis, facendo precipitare la cabina con tutti i suoi occupanti;

da mesi veniva denunciato il pericolo creato da aerei che volavano troppo bassi in quella zona, sia da parte del presidente della provincia del Trentino che da alcune interrogazioni parlamentari —:

se corrisponda al vero che il ministero, in data 11 dicembre 1997, al Presidente della provincia di Trento, che chiedeva il perché non si vietassero simili esercitazioni, abbia risposto, tra l'altro, che, a causa della particolare configurazione del territorio italiano, si consente agli aerei militari di effettuare esercitazioni a volo radente vicino ai centri abitati;

se non ritenga opportuno impedire che esercitazioni militari di questo tipo vengano effettuate in zone dove può essere messa a repentaglio la sicurezza degli abitanti. (3-01920)

(9 febbraio 1998).

BOVA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

un velivolo americano del tipo caccia EA-6B Prowler in missione di addestramento, decollato dalla base Usa di Aviano alle ore 14 di martedì 3 febbraio 1998, con a bordo quattro militari, volando a una quota bassissima di circa cento metri, è finito contro i cavi della funivia del Cermis tranciandoli e provocando lo sganciamento e la conseguente caduta di una cabina e il danneggiamento di un'altra che procedeva in senso contrario;

l'impatto ha provocato venti morti;

la funivia del Cermis esiste da trenta anni ed è segnalata su tutte le carte di navigazione in dotazione ai piloti —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per accertare le responsabilità sulle cause della tragedia; fare sospendere i voli di addestramento a bassa quota; promuovere un'urgente e attenta revisione normativa della disciplina dei voli militari. (3-01921)

(9 febbraio 1998).

STEFANI, FONTAN e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense, partito dalla base militare di Aviano per un'esercitazione, volando a quota bassa, ha tranciato i cavi di una cabina della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);

la cabina della funivia si è schiantata al suolo, provocando venti vittime;

nella zona del Cavalese abitualmente aeromobili da combattimento, sia dell'Aeronautica militare italiana sia della U.S. Force, effettuano numerose esercitazioni a volo radente al punto che gruppi di abitanti ed autorità locali avevano più volte protestato presso le autorità prefettizie ed aeronautiche;

in risposta ai passi ufficiali degli amministratori delle zone del Cavalese, volti a porre fine ai voli a bassa quota da parte dei velivoli militari, sembra che, con lettera dell'11 dicembre 1997, il ministero della difesa abbia risposto che i voli a bassa quota rappresentano una necessità essenziale per i programmi addestrativi dell'Aeronautica militare italiana, vista la particolare configurazione del territorio italiano e che quindi non possono essere sospesi;

il comando della 5^a Forza aerea tattica alleata (Vicenza), dal quale dipende la base di Aviano ed i reparti quivi di stanza,

pur essendo a conoscenza dell'attività di volo sul Cavalese, ha omesso di adottare i necessari accorgimenti a tutela della sicurezza degli abitanti;

sussistono delle responsabilità da verificare del comandante della 5^a Forza aerea tattica alleata nell'espletamento dei propri doveri di controllo e di supervisione, dei criteri di svolgimento dell'attività addestrativa e della disciplina del volo;

gli organi d'informazione in occasione della tragedia di Cermis hanno riportato numerose proteste sollevate da varie zone dell'Italia in merito ai continui voli a bassa quota ed alta velocità da parte di aerei militari e in merito all'inerzia da parte delle autorità nel dare seguito alle denunce dei cittadini —:

quali provvedimenti concreti, in tempi brevi, si intendano adottare affinché si eviti il proseguimento dell'attività di volo a bassa quota delle Forze armate italiane e di quelle alleate in Italia;

se al fine di evitare possibili inquinamenti delle prove, dalle investigazioni sulla tragedia del Cermis vengano esclusi i tecnici dell'Ispettorato sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, essendo un generale di squadra aerea di quest'ultima coinvolto nelle possibili responsabilità sulla sciagura stessa;

se, altresì, corrisponda al vero che il ministero, alle tante sollecitazioni delle autorità locali affinché si ponesse fine alle suddette esercitazioni, abbia risposto, tra l'altro, che, a causa della particolare configurazione del territorio italiano, si consentivano, per motivi di addestramento, agli aerei militari esercitazioni di volo a quota bassa vicino ai centri abitati. (3-01922)

(9 febbraio 1998).

ANGELICI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 febbraio 1998 alle ore 15 circa l'aereo americano EA-6B Prowler,

cacciabombardiere della base di Aviano, sorvolava la Val di Fiemme a volo radente e tentava di passare sotto il cavo della funivia che va da Cavalese al Cermis, a meno di 80 metri da terra;

nella irresponsabile manovra, il timone di coda del Prowler tranciava uno dei cavi della funivia mentre la cabina n. 1 stava salendo;

l'aereo sbandava ma si riprendeva, mentre la cabina, sfilando all'indietro lungo il cavo reciso, precipitava e si schiantava a terra, provocando la morte di 20 persone —:

se non ritenga di accertare la verità di fronte ad una operazione e a una manovra tanto spericolate; di verificare se il « piano di volo » dell'aereo prevedesse una quota così bassa e pericolosa; di rivedere le regole che oggi disciplinano i voli militari che spesso sono causa di gravi sciagure; di disporre l'immediata sospensione dei voli a bassa quota e prevedere per il futuro norme che evitino il sorvolo di centri abitati in occasione di fasi di addestramento militare; di accertare se risponda al vero che, già da molto tempo ed in svariate occasioni, i cittadini di Cavalese erano intervenuti nei confronti del Comando militare Usa di Aviano, per denunciare voli irresponsabilmente pericolosi, ricevendo sempre promessa che non si sarebbero più verificati;

quali decisioni intenda assumere per evitare che in futuro sciagure così gravi possano ancora accadere;

infine, quali iniziative intenda assumere per sostenere le famiglie delle vittime e gli interessi economici dell'area interessata dalla sciagura, che verrà certamente danneggiata nelle attività turistiche dalle quali dipende prevalentemente il sostentamento di tante famiglie della zona.

(3-01927)

(9 febbraio 1998).

NARDINI e MICHELANGELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le autorità degli Stati Uniti hanno comunicato l'intenzione di avocare a sé, in forza del trattato di Londra del 19 giugno 1951 sullo *status* delle Forze Armate della Nato, l'inchiesta sulla strage del Cermis;

l'inchiesta della procura di Trento, intanto, sta verificando le eventuali responsabilità italiane nel controllo e nell'autorizzazione del piano di volo del Prowler che ha provocato la tragedia;

la procura della Repubblica di Trento sta cercando di entrare in possesso del « Memorandum d'intesa relativo all'uso della base aerea di Aviano in applicazione della decisione atlantica sullo spiegamento di F 16 in Italia », documento la cui esistenza era del tutto sconosciuta al Parlamento;

secondo anticipazioni di stampa questo documento attribuirebbe alla nostra aeronautica militare alcune responsabilità nella gestione della base di Aviano;

in particolare, l'articolo 9 affermerebbe che « il comandante italiano è responsabile dei servizi del traffico aereo e dell'emanazione di norme relative alla sicurezza del volo, sentito il pari grado statunitense per quanto attiene ai suoi mezzi. Qualora necessario il comandante italiano concorderà con il comandante Usa l'opportuno supporto da fornire da parte delle forze armate statunitensi. Le attività addestrative/operative delle unità assegnate alla installazione devono essere preventivamente notificate alle autorità nazionali competenti »;

se il Governo intenda avvalersi della facoltà di denuncia del Trattato di Londra in base all'articolo 19 del trattato stesso, consentendo in questo modo l'avvio per la rinegoziazione di norme capestro che rischiano di garantire l'oggettiva impunità dei marines e dei comandanti militari statunitensi responsabili della strage;

se corrisponda a verità l'esistenza di una disposizione (risalente al giugno 1997) che proibirebbe i voli radenti nel Trentino-Alto Adige ed, in caso di risposta affermativa, perché si sia continuato ad autorizzare tali voli in violazione di tale disposizioni;

se il Governo italiano abbia chiesto spiegazioni e preteso dalle autorità statunitensi i nomi dei piloti, ripresi in volo in un filmato poi trasmesso dalla Cbs, autori di pericolose acrobazie aeree a volo radente sul Trentino-Alto Adige (dai cui dialoghi si evince che per le loro «bravate» scommettevano tra di loro «una pinta di birra»);

se non ritenga di dover finalmente rendere noto al Parlamento il complesso di accordi semplificati ed i *memorandum* segreti (come quello in premessa) in merito alla cessione agli Stati Uniti della base di Aviano. (3-02107)

(20 marzo 1998).

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della Convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate del 19 giugno 1951 fornisce i criteri per stabilire a quale Stato debba essere attribuita la giurisdizione per gli atti compiuti ad opera di membri delle forze armate Nato sul territorio di uno Stato aderente al trattato di Washington dell'Atlantico del Nord;

tale norma prospetta l'attribuzione della giurisdizione, anche con riferimento al disastro del Cermis in Trentino del 3 febbraio 1998, che ha causato la distruzione della funivia del Cermis con la morte di venti persone ad opera di un aeromobile militare degli Stati Uniti. A tal proposito si prospetta la seguente soluzione:

1) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Londra stabilisce che «le autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio

dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che è a loro conferita dalla legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato». Come si nota, l'attribuzione di giurisdizione esclusiva dello Stato di origine non si fonda sui fatti commessi dalle persone indicate, bensì opera su di un piano completamente differente: ha l'esclusiva funzione di riconoscere a un paese straniero (lo Stato di origine) il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul territorio di un altro paese (lo Stato di soggiorno), con riferimento ad una determinata categoria di soggetti (le persone assoggettate alla legge militare dello Stato di origine). Inoltre non specifica in quali casi ciò sia possibile.

Anche la lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo ribadisce il principio di territorialità come fondamento per l'esercizio della giurisdizione da parte di un paese (lo Stato di soggiorno) nei confronti di uno straniero componente di una forza armata del patto atlantico, o di un componente civile, di loro congiunti e figli al seguito, che abbiano commesso sul territorio dello Stato di soggiorno una violazione punita dalle leggi di quest'ultimo.

Trattasi di disposizioni di carattere generale che forniscono una regola in ordine all'esercizio della giurisdizione da parte dell'uno o dell'altro Stato, ma che nulla dicono circa l'oggetto della giurisdizione stessa.

Ai paragrafi 2 e 3 possiamo rinvenire la specificazione delle sopra richiamate espressioni. In tale contesto si chiarisce rispetto a quali reati si configuri il diritto dell'uno o dell'altro Stato a esercitare la giurisdizione esclusiva e, in caso di giurisdizione concorrente, quali siano le regole di priorità.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede la «giurisdizione esclusiva» delle autorità militari dello Stato d'origine sulle «persone sottoposte alle leggi militari di tale Stato, per quel che concerne i reati puniti dalla legislazione dello Stato d'origine, e in particolare i reati

che attengono alla sicurezza di tale Stato ma che non sono soggetti alla legislazione dello Stato di soggiorno».

Allo stato sembra di facile argomentazione escludere, quindi, la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti per i fatti del Cermis perché questi sono sicuramente sanzionati dalla legge italiana;

2) il concetto stesso di giurisdizione concorrente presuppone necessariamente che entrambe le legislazioni interessate prevedano il fatto come reato. Se una delle legislazioni non contenesse una tale previsione non potrebbe parlarsi di « concorrenza tra le giurisdizioni ». Se si valutano i fatti del Cermis alla luce di questo presupposto ne consegue che:

a) l'autorità giudiziaria italiana ha contestato nella fattispecie anche il reato di cui all'articolo 432 del codice penale, norma in base alla quale « chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria è punito con la reclusione da uno a cinque anni », la reclusione è da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro. Nel codice penale federale degli Stati Uniti una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 432 del codice penale italiano non è rinvenibile. Manca il presupposto di una doppia incriminazione in ordine a tale fatto; non è possibile ritenere che si versi in ipotesi di « concorrenza delle giurisdizioni »;

b) chi obietta a queste conclusioni che la condizione della duplice incriminazione sarebbe soddisfatta perché i fatti in oggetto risulterebbero comunque puniti dalla legge degli Stati Uniti, sia pure sotto diverso *nomen iuris*, non coglie nel segno. Infatti, l'attribuzione della giurisdizione alle autorità militari degli Stati Uniti lascerebbe totalmente privo di tutela un interesse primario dello Stato italiano consistente nella sicurezza pubblica direttamente sottesa alla tutela della sicurezza dei pubblici trasporti.

L'argomentazione svolta apparirà ancor più evidente se si pone mente al fatto che, qualunque sia il tipo di illecito per il quale

gli Stati Uniti decidano di procedere, esso troverebbe nella legge italiana una previsione corrispondente, eppure da ritenere del tutto inconferente rispetto al fatto alla luce dei principi propri del nostro sistema ordinamentale. La fattispecie penale applicabile in Italia è quella di cui all'articolo 432 del codice penale e ciò perché questa è speciale rispetto alle altre che in astratto pur avrebbero potuto essere contestate. Si ricorda che l'articolo 432 del codice penale rispetto alle altre fattispecie penali contestabili presenta un *quid pluris* che le altre non tutelano e che soprattutto, per quel che qui rileva, la giurisdizione degli Stati Uniti non saprebbe e non potrebbe tutelare proprio in ragione della mancanza di fattispecie incriminatrici adeguate. L'assenza di una giurisdizione esclusiva statunitense e la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione concorrente in mancanza di una incriminazione corrispondente nel sistema penale degli Stati Uniti evidenzia ulteriormente che nella fattispecie la giurisdizione esclusiva deve essere attribuita al nostro Paese;

3) formuliamo per ipotesi la configurabilità di una giurisdizione concorrente e verificiamo se, con riferimento alla Convenzione di Londra, si possa attribuire la priorità alla giurisdizione degli Stati Uniti.

A tal proposito viene in considerazione l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) ii) della Convenzione di Londra: « Nei casi di giurisdizione concorrente, sono applicabili le regole seguenti:

a) le autorità militari dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare con priorità la loro giurisdizione sul membro di una forza o su di un civile per quel che concerne:

ii) le infrazioni risultanti da ogni atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio ».

Questa disposizione non può essere letta che in base alla *ratio* ad essa sottesa, deducibile sia dallo specifico contesto pattizio sia dal diritto e in base alla prassi internazionale, nonché in relazione ai limiti intrinseci di legittimità, individuati

sulla base di un giudizio a conformità di costituzione.

Nei casi in cui le norme della Convenzione di Londra [in particolare l'articolo 7 paragrafi 2, lettera a), e 3, lettera a) i)] in deroga al principio di territorialità, sottraggono alla giurisdizione dello Stato di soggiorno fatti commessi sul suo territorio, le eccezioni previste sono tutte legittimate dalla presenza di interessi confliggenti, ritenuti prevalenti rispetto all'applicazione dei normali criteri di attribuzione della giurisdizione.

Se così non fosse, le disposizioni convenzionali si porrebbero in contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»;

e ciò non perché il testo pattizio, regolarmente adattato al diritto interno, non sia in grado, sotto il profilo tecnico, di precostituire legittimamente un giudice naturale individuandolo, in casi specifici, nel giudice di un altro paese, ma sotto il profilo dei contenuti.

Proprio il fatto che i criteri di individuazione della giurisdizione sono collegati a un principio costituzionale non permette l'introduzione di una soluzione derogatoria, frutto di contingente opportunismo politico, ma impone la rispondenza della deroga a un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti di uguale rango, risolto a favore dell'interesse preponderante.

Si potrebbe ritenere che a configurare un interesse contrapposto prevalente assurga il consenso che, ex articolo 11, la Costituzione italiana dà «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni», il che è sostenibile e ragionevole, ma non può certamente valere incondizionatamente e sicuramente non nel caso di specie.

La possibilità di consentire ad una limitazione di sovranità non può, difatti, assolutamente equivalere a un mandato in bianco nella disciplina dei rapporti internazionali e legittimare scelte arbitrarie

delle determinazioni delle condizioni alle quali l'Italia limita la sua sovranità, abdicando alla giurisdizione.

Si tratta del resto di quella stessa *ratio* che, in diritto internazionale pubblico, ha dato luogo al cosiddetto principio della bandiera, secondo cui, ad esempio, per fatti compiuti a bordo di aerei o navi in territorio straniero, la giurisdizione è attribuita alla legge dello Stato d'origine o di bandiera soltanto nella misura in cui i fatti stessi non producano una concreta turbativa entro i confini dello Stato ospitante. Si pensi anche alla disciplina degli aerei e delle navi militari che, pur trovandosi in ambiti spaziali rientranti nella giurisdizione di uno Stato straniero, sono considerati comunque soggetti alla giurisdizione dello Stato della bandiera, sempreché la commissione del fatto interessi lo spazio interno della nave e dell'aereo: in caso contrario, prevale la giurisdizione dello Stato ospitante, anche se è prassi di cortesia internazionale consegnare i membri dell'equipaggio che abbiano commesso a terra fatti non gravi.

Ritenere sussistente la giurisdizione dello Stato d'origine in presenza di fatti gravissimi, incidenti su interessi primari dello Stato di soggiorno, significherebbe infatti non solo interpretare la disposizione come derogatoria dalla prassi internazionale esistente in materia, ma anche leggerla in maniera del tutto opposta alla *ratio* che presiede all'articolo 7 della Convenzione di Londra.

A tal uopo si richiama il paragrafo 3, lettera a) i), che immediatamente precede la norma in esame. Nel modello utilizzato, l'altra ipotesi di giurisdizione concorrente prioritaria viene individuata nelle «violazioni che attentano unicamente alla sicurezza o alla priorità (dello Stato d'origine) o le violazioni che attentano unicamente alla persona o alla proprietà di un membro della Forza, di un componente civile di tale Stato, nonché di una persona al seguito». Le ragioni di attribuzione della priorità nell'esercizio del diritto di giurisdizione sono chiaramente da ricondurre proprio

alla netta preponderanza degli interessi dello Stato d'origine rispetto a quelli dello Stato di soggiorno.

Alla luce di queste considerazioni, un'interpretazione del successivo paragrafo 3, lettera *a) ii)* come indistintamente comprensivo di « tutte » le violazioni scaturite da atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio, presupporrebbe l'adozione, nella sub-ipotesi della stessa lettera dello stesso numero dello stesso articolo della Convenzione, di una logica completamente opposta, con grave compromissione di criteri minimi di razionalità e coordinamento sistematico.

Una lettura omnicomprensiva, che attribuisce giurisdizione allo Stato prioritario d'origine per ogni tipo di reato prodotto da un atto doloso o colposo commesso nell'esecuzione del servizio, verrebbe a svuotare la norma di ogni senso e le articolazioni e i distinguo che caratterizzano la formulazione dell'articolo 7 perderebbero di significato: per regolare la grande maggioranza delle ipotesi sarebbe infatti stato sufficiente adottare esclusivamente il testo normativo del paragrafo 3, lettera *a) ii)*.

È invece chiaro che il limite intrinseco della disposizione, espressivo della stessa *ratio essendi* della norma e in grado di assicurare logica, equilibrio e funzionalità all'intero articolo 7, debba individuarsi nell'irrinunciabile bilanciamento degli interessi coinvolti, bilanciamento che, nella formulazione pattizia, può considerarsi risolto a favore dello Stato d'origine soltanto qualora il disvalore del fatto si sostanzia prevalentemente in un disvalore di quell'atto, compiuto « nell'esecuzione del servizio » che dia luogo sì ad una « violazione » ma ad una violazione che non coinvolga in modo preponderante gli interessi dello Stato ospitante;

4) sulla base delle riflessioni svolte, se si arrivasse ad ammettere conclusivamente, nella fattispecie, l'esistenza di una giurisdizione concorrente, il diritto di esercitarla prioritariamente dovrebbe spettare non agli Stati Uniti, per i quali non troverebbe applicazione né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *a) i)*, né l'articolo 7, para-

grafo 3, lettera *a) ii)*, bensì all'Italia in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*, secondo cui « nel caso di ogni altra violazione, le autorità dello Stato di soggiorno esercitano prioritariamente la loro giurisdizione »;

5) è legittimo ritenere la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'Italia? A tal proposito si deve argomentare in merito al paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 7 della Convenzione di Londra.

Il paragrafo 2, lettera *b)*, dispone: « le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una Forza o su di un componente civile o sulle persone al seguito per quel che concerne le violazioni punite dalle leggi dello Stato di soggiorno e in particolare le violazioni che attentano alla sicurezza di tale Stato, ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine ».

La lettera *c)* chiarisce: « Sono considerati come reati che attentano alla sicurezza di uno Stato: (i) il tradimento; (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o di difesa nazionale ».

È opportuno stabilire, in via ermeneutica, la portata ed il senso dell'espressione « e in particolare (*notamment*, nel testo francese) » premessa a « i reati contro la sicurezza dello Stato » nel riferimento pattizio, chiedendosi se l'espressione va interpretata in senso restrittivo (riconoscendo così carattere tassativo alla specifica menzione dei reati che attentano alla sicurezza dello Stato di soggiorno) o in senso ampio, ritenendo cioè che si tratti di una indicazione di carattere meramente esemplificativo.

Considerare valida la prima opzione e, quindi, attraverso la specificazione di cui alla lettera *c) i)* e *ii)*, ritenere che la giurisdizione esclusiva dello Stato di soggiorno vada riconosciuta soltanto per quei reati che attentano alla sicurezza dello Stato stesso e siano configurabili come « tradimento » « sabotaggio o violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato

e alla difesa nazionale», significherebbe privare di valore la locuzione « e in particolare » adoperata nel testo normativo.

Non vi sarebbe infatti alcuna necessità di usare una formula che strutturalmente prelude ad un'esemplificazione, se si volesse esaurire con i casi esemplificati l'identificazione dei reati per i quali si attribuisce la giurisdizione allo Stato di soggiorno. Sarebbe stato molto più lineare e razionale prevedere la giurisdizione esclusiva per « le infrazioni, punite dalle leggi dello Stato di soggiorno, che attentano alla sicurezza di tale Stato ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine ». La locuzione « e in particolare » è invece, linguisticamente e concettualmente, funzionale ad introdurre una esemplificazione, e, nel caso di specie, non fa che individuare una delle possibili categorie dei reati puniti dallo Stato di soggiorno, per i quali quest'ultimo ha giurisdizione.

Il richiamo specifico, ma soltanto indicativo, ai reati che attentano alla sicurezza dello Stato [cioè, come precisato alla lettera *c) i) e ii)*, al tradimento e al sabotaggio, allo spionaggio o alla violazione dei segreti] è volto ad identificare emblematicamente un gruppo di reati che hanno la particolarità di essere lesivi esclusivamente dei beni propri dello Stato di soggiorno e di non ritrovare, evidentemente, una previsione normativa corrispondente nell'ordinamento dell'altro Stato, che non ha normalmente interesse ad accordare protezione penale in casi del genere. L'esistenza, nello Stato d'origine, di incriminazione dello stesso tipo, funzionalmente alla tutela di beni analoghi facenti capo a tale Stato, non ha alcun rilievo: non vale in questa materia il principio praticato in diritto estradizionale dell'« adattamento della vicenda storica », la giurisdizione esclusiva viene molto correttamente fondata dalla Convenzione sul riconoscimento del principio della difesa, in base al quale è lo Stato di soggiorno a essere chiamato a salvaguardare direttamente i propri interessi, altrimenti sguarniti di tutela penale.

Se dunque la locuzione « e in particolare » deve necessariamente, per conservare il significato, essere interpretata in

senso ampio, il riferimento alle violazioni « che attentano alla sicurezza dello Stato », assume carattere esemplificativo, e dunque indicativo di un *genus* comprensivo, in quanto tale, di tutte le violazioni che abbiano in comune i medesimi tratti fondamentali, di tutte quelle violazioni cioè che: *a)* siano punite dalla legislazione dello Stato di soggiorno; *b)* attentino alla sicurezza dello Stato di soggiorno; *c)* non ricadano sotto la legislazione dello Stato d'origine: i fatti del Cermis hanno sicuramente configurato un attentato alla sicurezza dei trasporti italiani, da cui è derivato un « disastro »: la fattispecie di cui all'articolo 432 del codice penale risponde a tutti e tre i requisiti necessari; la valutazione dei fatti del Cermis sulla base della Convenzione di Londra porta alle seguenti conclusioni:

a) non è configurabile la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti d'America, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a)*;

b) non si tratta di un'ipotesi di giurisdizione concorrente, stante la forte divergenza tra qualificazione giuridica del fatto nell'ordinamento italiano e in quello statunitense. Questo essenzialmente in ragione del grave vuoto di tutela che deriverebbe per l'Italia dal ritenere soddisfatto il requisito della « doppia incriminazione » sulla base del solo rilievo che il fatto risulti comunque penalmente illecito in entrambi i paesi.

Quand'anche non si fosse di questo avviso:

a) la giurisdizione non potrebbe comunque essere riconosciuta in via prioritaria agli Stati Uniti d'America. Ostono a ciò molteplici argomentazioni di ordine micro e macro-sistematico, per le quali si è argomentato sopra;

b) la giurisdizione concorrente andrebbe attribuita prioritariamente all'Italia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*;

c) si tratta di un caso di giurisdizione esclusiva dello Stato italiano, ex articolo 7 paragrafo 2, lettera *b)*, della Convenzione —

se il Consiglio dei ministri nella sua collegialità nonché i singoli Ministri interrogati condividano il contenuto e le conclusioni esposti in premessa ed in tal caso come si intenda agire affinché la giurisdizione penale sulla tragedia del Cermis sia attribuita all'autorità giudiziaria italiana alla luce della non rinuncia alla priorità sulla medesima da parte degli Stati Uniti;

se non ritengano in caso di inerzia degli Stati Uniti d'America di ricorrere ai competenti organi di composizione delle controversie internazionali. (3-02146)

(25 marzo 1998).

SELVA, ZACCHERA, MITOLO e NANIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 3 febbraio 1998 un aereo militare americano, proveniente dalla base aerea di Aviano, sorvolando la zona di Cavalese (Trento) ha tranciato la fune portante di una funivia con conseguente caduta di una cabina e la morte di circa venti passeggeri e dell'addetto alla manovra;

risulta che già in passato erano state sollevate proteste da parte della popola-

zione e delle autorità locali in merito al passaggio a bassa quota di velivoli militari in addestramento;

appare opportuna una verifica delle condizioni di sicurezza e dei rischi di volo dei velivoli militari suddetti;

si ritiene comunque che su questo tragico episodio non si debba innestare una spirale di speculazioni e polemiche politiche riguardo alla presenza di forze militari Nato nel nostro paese, che non deve certo essere messa in discussione, quanto meglio regolamentata a tutela sia della sicurezza pubblica che delle esigenze operative —:

se il Governo abbia avviato una rigorosa inchiesta sull'incidente al fine di determinarne cause e modalità;

se non si ritenga opportuno procedere ad una nuova regolamentazione dei voli militari a bassa quota precludendo quelle aree dove sono esistenti funivie ed impianti a fune;

se, più in generale, non vada affrontato il problema della sicurezza dei voli militari, tenuto conto sia della configurazione geografica del nostro paese che dei rischi di sorvolo su aree densamente popolate. (3-02153)

(30 marzo 1998).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3066. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO
1998, N. 23, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN CAMPO ONCOLOGICO
E ALTRE MISURE IN MATERIA SANITARIA (APPROVATO
DAL SENATO) (4697)*

(A.C. 4697 — Sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO*All'articolo 1:*

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « distribuzione dei farmaci » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi quelli contenenti principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio, »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 20 miliardi »;

al comma 7, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 20 miliardi ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « in base ad elementi obiettivi » sono sostituite dalle seguenti: « in base a dati documentabili » e le parole: « sia consolidato e conforme a linee-guida o » sono sostituite dalle seguenti: « sia noto e conforme a »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione. »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « costituisce illecito disciplinare, da perseguire » sono sostituite dalle seguenti: « è oggetto di procedimento disciplinare »; è soppresso l'ultimo periodo.

All'articolo 4:

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: "Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23". Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali. »;

al comma 5, le parole: « costituisce illecito disciplinare, da perseguire » sono sostituite dalle seguenti: « è oggetto di procedimento disciplinare »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità la pena è ridotta fino alla metà. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici ».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione

europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato »;

al comma 6, le parole: « costituisce illecito disciplinare, da perseguire » sono sostituite dalle seguenti: « è oggetto di procedimento disciplinare ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. - (Consenso al trattamento dei dati personali). - 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.

2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate

soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1.

ART. 5-ter. - (*Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose*). — 1. È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB).

1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in commercio.

4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la sperimentazione.

5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.754.

6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un ammontare

complessivo non superiore a lire 10 miliardi per l'anno 1998. Gli ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 10 miliardi di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè conformi alla disciplina del presente articolo.

9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

ARTICOLO 2.

(Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648).

1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce ri-

conoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.

ARTICOLO 3.

(Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate).

1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia consolidato e conforme a